ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **2/4**

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE MARCHE
(Anno 2002)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Marche

Trasmessa alla Presidenza il 23 luglio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Normativa di riferimento *Pag.* 5
Introduzione » 7
La difesa civica e la sua evoluzione » 9
Caratteristiche peculiari della difesa civica » 16
Organizzazione dell'ufficio » 17
Prerogative della difesa civica nella regione e attività svolta .. » 19
Ambiente » 22
Edilizia residenziale pubblica » 24
Interventi Sisma » 26
Interventi ex legge 241 del 1990 » 28
Personale regionale » 30
Enti locali » 31
Sanità » 32
Segretari comunali » 34
Sociale » 35
Uffici periferici dello stato » 37
Lavori pubblici » 38
Tributi, demanio e patrimonio » 39
Provvedimenti sostitutivi » 40
Interventi straordinari » 41
Conclusione » 42
Catalogazione di archivio degli argomenti » 44
Appendice e grafici » 45
Congresso delle regioni » 47
Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome » 52
Presidenza del Consiglio dei Ministri » 55
Testo aggiornato della legge regionale per l'istituzione del difensore civico » 57

Ordinamento delle autonomie locali *Pag.* 61

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate » 62

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo » 63

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » 64

Disposizione per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999 » 65

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Costituzione della Repubblica Italiana – art. 97**

- **L. Cost. 22.11.1999 n. 1**
 "Autonomia statutaria delle Regioni"

- **L. Cost. 18.10.2001 n. 3**
 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

- **Legge Regionale 14 ottobre 1981 n. 29**
 "Istituzione del Difensore Civico"

- **Legge Regionale 13 marzo 1985 n. 7**
 "Disposizioni per la salvaguardia della flora Marchigiana"

- **Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 30 - art. 35**
 "Organizzazione amministrativa della Regione"

- **Legge 8 giugno 1990 n. 142 - art. 8**
 "Ordinamento delle Autonomie Locali"

- **Legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 25**
 "Accesso ai documenti amministrativi"

- **Legge 5 febbraio 1992 n.104 - art. 36**
 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri per le persone handicappate"

- **Legge 15 maggio 1997 n. 127 – art. 16**
 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo"

- **Legge 16 giugno 1998 n. 191 – art. 2 comma 27**
 "Modifica alla legge 15 maggio 1997 n.127".

- **D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 – artt. 11 e 136**
 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

- Legge 24 novembre 2000 n. 340 – art. 15 –
"Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di provvedimenti amministrativi"

- Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 9 – art . 3 –
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 13.03.1985 n.7 concernente "disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana"

- Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 - art.13
"Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"

- Legge Regionale 24 luglio 2002 n. 10
"Inquinamento luminoso".

INTRODUZIONE

Questa mia seconda relazione annuale vuole offrire ai competenti organi istituzionali una visione più organica dell'attività del Difensore Civico, sia sul versante regionale che su quello statale, nell'intento di illustrare il quadro dei risultati conseguiti nonché l'evoluzione della Difesa Civica, chiamata a fronteggiare una crescente e più complessa domanda, in larga parte dovuta alle maggiori competenze attribuite, alla nuova consapevolezza dei diritti individuali ed alla impossibilità della "Giustizia" di offrire risposte che richiedono i tempi di una società moderna ed in continua evoluzione.

Certo, in mancanza di una auspicata legge di riforma, la Difesa Civica avverte il carico di una notevole pressione, di una conflittualità che non si riduce a fronte di persistenti inefficienze e ritardi nell'ammodernamento della vita amministrativa. E in questa situazione il Parlamento nazionale non ha ancora provveduto ad inserire la Difesa Civica nell'ordinamento, offrendo ai cittadini un rimedio ed una mediazione semplice ed efficace nelle controversie con la Pubblica Amministrazione a tutela non solo delle categorie più deboli ma dell'intera comunità.

In una società che cambia sempre più radicalmente anche la Difesa Civica deve infatti poter adeguare strumenti ed interventi alla specificità dei bisogni, alla concretezza dei problemi e degli interessi che il cittadino ritiene di vantare nei riguardi dell'azione pubblica, ad ogni livello.

Recenti sondaggi sulle funzioni pubbliche confermano la crescente considerazione dei cittadini verso la difesa dei diritti e delle posizioni soggettive e si richiede a tutti i livelli una buona amministrazione mediante la creazione di nuove opportunità, di risposte efficaci a problemi concreti, di rapporti chiari, ragionevoli, democratici.

Non c'è campo dell'Amministrazione, sia essa statale, regionale o locale, che non sia interessato da questo diffuso bisogno di tutela: dalla scuola alla sanità, all'ambiente, ai trasporti, all'urbanistica fino ai tributi locali ed alla gestione dei servizi, nelle città come nei centri minori.

Domande dunque di efficienza, imparzialità, trasparenza, davanti a ritardi, omissioni, irregolarità, ma anche domande di equità, di giustizia che mettono sempre più in luce l'esigenza di un'amministrazione moderna, in grado di confrontarsi con la realtà europea.

Anche il varo della Carta Europea dei diritti fondamentali ha impresso una comprensibile accelerazione all'obiettivo di un efficace sistema di tutela a carattere decentrato, ormai, in pratica affidati alla legislazione regionale ed alle iniziative degli Enti locali.

LA DIFESA CIVICA E LA SUA EVOLUZIONE

Prima di procedere alla rappresentazione del lavoro svolto, desidero soffermarmi, ad integrazione anche di quanto riportato nella precedente relazione, sulla figura dell'istituto del Difensore Civico, sulla sua natura, nel suo passato e nel suo futuro, condizionato dalla ricerca di una identità dai connotati tuttora alquanto incerti.

L'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa sin dal 1975, con una raccomandazione ufficiale, invitò gli Stati membri a valutare la possibilità di assegnare a determinati organi, tanto a livello nazionale che regionale o locale, funzioni analoghe a quelle esercitate dagli Ombudsman o dai Commissari Parlamentari già esistenti; essa ottenne il più autorevole dei suggelli determinando un orientamento politico – culturale che, ispirandosi all'Ombudsman svedese (istituito nel lontanissimo 1809), consentì la nascita di istituti similari a tutela di diritti umani e civili.

La raccomandazione non rimase quindi inascoltata ed all'Ombudsman danese (1953),al Wehrbeauftragte des Bundestages della Repubblica Federale di Germania (1957) al Parliamentary Comissioner del Regno Unito(1967), al Médiateur de la Republique de la France(1972), si affiancarono ben presto il Procuratore di Giustizia in Portogallo (1976), il Difensore del Popolo in Spagna (1978) e l'Avvocatura Popolare Austriaca (1977) e così via fino all'istituzione, con il trattato di Maastricht, del Mediatore Europeo, operante dal 1997, al quale ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi in caso di "cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

Pertanto la Difesa civica può considerarsi attualmente un istituto profondamente radicato negli ordinamenti europei, oltreché diffuso in un centinaio di altri Stati alle più svariate latitudini, dal Controllore Generale dello Stato d'Israele alla

Ombudsman Comission della Nuova Guinea, al Parliamentary Comissioner della Nuova Zelanda.

In tale contesto e per lunghi anni il Legislatore nazionale è stato assente, nonostante una progressiva maturazione della coscienza civica nell'opinione pubblica e la istituzione dei Difensori regionali (primo fra tutti quello della Regione Toscana dal 1974) sulla quasi totalità del territorio nazionale (attualmente le sole Regioni Sicilia e Molise non hanno provveduto in tal senso, altre tre non hanno formalizzato la nomina).

Soltanto nel 1990 (art.8 legge 8 giugno 1990 n.142) la Difesa Civica fa il suo ingresso nell'ordinamento statuale con la generica previsione del Difensore Provinciale e Comunale, quale "istituto di partecipazione" a garanzia "dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione", riservando all'autonomia statuaria ogni ulteriore determinazione.

Ne seguì un altro e fugace cenno nell'art.36 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che ha ammesso la costituzione di parte civile del Difensore Civico qualora l'offeso sia una persona handicappata , con una previsione, a quanto consta, mai attuata, forse anche a cagione di inevitabili incertezze interpretative circa l'istituto di riferimento (Difensore Civico Comunale o Provinciale? Difensore del luogo di residenza della parte offesa o del luogo del commesso reato? O quello regionale, ignorato dalla legislazione statuale?).

Soltanto con la "riforma Bassanini", ad oltre un ventennio dalla "raccomandazione" comunitaria, la Difesa Civica esce da quella sorta di limbo in cui era relegata, assumendo rilievo e dignità istituzionale con l'attribuzione di particolari funzioni.

Si ricordano, in proposito, l'art.16 della legge 15 maggio 1997 n. 127, modificato dall'art. 2 comma 27 della legge 16 giugno 1998 n. 191, che attribuisce ai Difensori Civici Regionali e delle Province autonome, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, "le medesime funzioni di richiesta, di

proposta, di sollecitazione di informazione esercitate nei confronti delle strutture regionali e provinciali"; il potere di nomina di un Commissario ad Acta nel caso in cui i Comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, ex art. 136 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Di pari spessore innovativo è la più recente normativa, che esaurisce la legislazione vigente in materia, introdotta dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000 n. 340, che ha novellato l'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, attribuendo efficacia cogente all'intervento del Difensore Civico, alternativo al ricorso al T.A.R. nell'ipotesi di un diniego, o differimento, ritenuto illegittimo.

A questa disorganicità legislativa è correlata la frammentaria strutturazione della Difesa Civica nel territorio nazionale.

L'Italia è l'unico Stato comunitario sprovvisto di un Difensore Civico Nazionale.

Gli effetti di tale anomalia sono soltanto parzialmente attenuati dalle funzioni svolte dai Difensori Civici Regionali, come sopra ricordato, nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di ogni tutela del cittadino nei confronti dell'Amministrazione centrale.

A livello regionale si è già detto; a livello locale, il Difensore Civico è stato istituito in meno della metà delle Province e soltanto nel 6% circa dei Comuni, con un profondo divario tra zona e zona (ad esempio, in Lombardia la Difesa Civica risulta operante in 267 Comuni su 1546, in Campania in 134 su 551, mentre in Basilicata in 3 su 131 ed in Sardegna in 5 su 377).

Nella Regione Marche l'Istituto ha avuto ancora una scarsa realizzazione: esistono solo 22 Difensori Civici locali, nessuno nelle 4 Province ed irrilevante è il ricorso all'Istituto della convenzione.

Nonostante tale sconfortante situazione qualche progresso nel settore comincia ad intravedersi: mentre tutti i nuovi Statuti degli Enti Locali hanno già previsto

la figura del Difensore Civico, anche sul versante regionale si va delineando la necessità di dare all'istituzione il fondamento di una apposita previsione costituzionale, tutt'ora mancante, e una rilevanza statutaria che ne ridefinisca nel contempo la sfera d'azione, le funzioni e le strutture organizzative.

L'attività dei Difensori Civici Regionali si svolge, ripetesi, in un quadro normativo alquanto lacunoso, per la presenza di una frammentarietà di disposizioni e senza una legge quadro che, con carattere di generalità e, quanto più possibile, di uniformità, dovrebbe anche disciplinare i rapporti tra le Difese Civiche in una organica attività di rete.

A fronte delle accresciute competenze derivate in questi ultimi tempi dalla legislazione nazionale ed in talune materie anche dalla regionale, corrispondono, come nelle Marche, la mancata riforma e una revisione della disciplina regionale dell'Istituto che ne completi i poteri anche con le più avanzate esperienze europee ed internazionali tenuto pure conto delle potenzialità innovative del nuovo Titolo V della Costituzione.

Si appalesa, così, pressante l'opportunità che anche l'Istituto del Difensore Civico della Regione Marche venga "rivisitato" onde verificare la corrispondenza dell'originaria normativa alle mutate esigenze, secondo una tendenza già in atto in altre Regioni.

Anche l'attività del Difensore Civico Nazionale, una volta istituito, dovrà essere necessariamente armonizzata con quella dei Difensori regionali e locali, ferma restando l'autonoma potestà legislativa delle Regioni, solennemente ribadita dal dettato costituzionale (art 117, novellato dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome appare come la sede istituzionalmente delegata alla ricerca delle soluzioni più consone.

Il Congresso delle Regioni ha in questi ultimi tempi posto all'ordine del giorno l'approvazione di una risoluzione in materia di Difesa Civica, a conferma dell'attualità di tale tematica e ad ennesimo suggello dell'instancabile attività

svolta in questi anni dal Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare il giorno 5 giugno 2002, il Congresso delle Regioni, che da qualche tempo aveva avviato uno studio per la soluzione del problema della Difesa Civica italiana a tutti i livelli, ha approvato la risoluzione "Le Regioni per una Difesa Civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini" nella cui premessa, tra l'altro, si afferma "Le Regioni e le Province autonome a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione, intendono completare e consolidare la Difesa Civica Italiana, anche come strumento di mediazione e conciliazione, finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di Difesa Civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione di soggetti più deboli, della qualificazione tecnica ed adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire".

Tale documento, (riportato in appendice con altri successivi), così autorevole per il Consesso che lo promana e così esplicito nei suoi intenti programmatici, costituisce, per molteplici profili, un momento particolarmente significativo del lungo e faticoso procedere della Difesa Civica nelle sedi Istituzionali.

Rappresenta, innanzitutto, l'ammissione esplicita di quella carenza che, in tema di Difesa Civica, separa l'Italia dagli altri Stati comunitari, non avendo ancora compiutamente recepito quella solenne raccomandazione, summenzionata, con cui l'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa, nel lontano 1975, invitava gli stati membri ad istituire, tanto a livello nazionale che locale, organi con funzioni analoghe a quelle esercitate dagli Ombudsman e dai Commissari Parlamentari.

L'impegno assunto dal Congresso delle Regioni, resosi interprete di un ormai diffuso sentire politico-culturale, acquista rilievo anche sotto un ulteriore profilo, in quanto sgombra il campo da ogni sterile elucubrazione dogmatica circa la collocazione sistematica dell'Istituto.

Il puntuale richiamo all'art. 117 della Costituzione, ed alla Legge 18 ottobre 2001 n. 3, apportante modifiche al Titolo V, altro non è, infatti, se non l'affermazione della potestà legislativa spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di Difesa Civica, nel rigoroso rispetto delle autonomie locali e delle prerogative del Legislatore statuale, a cui è riservata la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

E ancora, l'impegno assunto dal Congresso delle Regioni "a riformare la legislazione regionale attivando le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato" non potrà non determinare, da un punto di vista tecnico-giuridico, una razionalizzazione della vigente normativa statuale, tanto scarna quanto disarmonica.

In queste prospettive, acquista rilievo il provvedimento del 24 giugno 2002 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha costituito una Commissione di studio con il compito di "approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al funzionamento del Difensore Civico Nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo".

A tale Commissione ha offerto massima e concreta disponibilità il" Gruppo di lavoro tecnico-politico" che il Congresso delle Regioni d'intesa con il coordinamento dei Difensori Civici regionali ha istituito, e già reso operativo, quale "strumento di analisi, ricerca e impulso", in un "costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà".

In tale contesto dovrà essere valorizzata soprattutto la terziarietà della Difesa Civica, evitando interventi di natura censoria anche con effetti sostitutivi nei confronti di organi amministrativi.

Ed invero si è riscontrato che l'intervento del Difensore Civica consegue i migliori risultati allorchè non si esaurisce in una interlocuzione formale ed epistolare, ma si realizza con il dialogo, il confronto, gli incontri personali, ossia con i più naturali strumenti di mediazione e di equa compensazione nei contrasti.

CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA DIFESA CIVICA

Va preliminarmente ribadito, dunque, che il Difensore Civico non è organo di giustizia amministrativa, ma è organo informale di equità, di prevenzione e strumento di garanzia democratica che favorisce la pace sociale, la coesione; è organo di intermediazione che si differenzia dalle attività giurisdizionali anche per la facilità di accesso, la tempestività di intervento, l'assenza di ogni formalismo procedurale e l'assoluta gratuità.

Nell'esercizio delle propri funzioni il Difensore Civico non può assolutamente essere considerato come un avvocato della parte o delle associazioni che a lui si rivolgono, ma è piuttosto un magistrato o meglio, come viene definito con un'espressione felice, un magistrato di persuasione.

In effetti la sua autorevolezza deriva dal fatto che, a differenza di un patrocinatore legale, il Difensore Civico, per intervenire, deve valutare il fondamento delle istanze di chi a lui si rivolge. Solo qualora ravvisi che il comportamento della Pubblica Amministrazione, per mezzo di colui che la rappresenta quale Sindaco – Assessore – Presidente – Dirigente – funzionario o impiegato che sia, sia stato non trasparente o illecito o illegittimo, il Difensore Civico si attiverà a favore di colui che ha avanzato l'istanza.

Di converso qualora il comportamento della Pubblica Amministrazione sia stato ineccepibile, il Difensore Civico spiegherà al cittadino di non ravvisare alcunchè che possa giustificare il proprio intervento.

Ovviamente le fattispecie sono le più variegate: dai casi più semplici e di facile ed immediata soluzione, ai casi che richiedono conoscenze professionali e tecniche, prevalentemente nel campo giuridico-amministrativo.

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

L'anno trascorso è stato caratterizzato da grande impegno ma l'Ufficio, nonostante l'abnegazione di tutti i suoi componenti, è ancora lontano dall'aver trovato una adeguata sistemazione organizzativa e funzionale e permangono pressoché integralmente tutte le osservazioni, le considerazioni e le esigenze rappresentate con la precedente relazione che, qui, richiamo integralmente.

L'evoluzione normativa, ribadisco, ha oggi mutato ed accresciuto il ruolo del Difensore Civico assegnando allo stesso competenze nuove e decisorie, spesso in tematiche di notevole spessore giuridico e di interesse sociale, che travalicano i limiti stessi imposti dall'art.2 della Legge Regionale 29/81; nuove funzioni che richiedono adempimenti istruttori ed approfondimenti tematici sempre nuovi nonché specificità professionali che impongono altresì la necessità di disporre di personale sempre più tecnicamente preparato ed aggiornato sulle materie giuridico-amministrative nonché tecniche.

Per l'immediato futuro è sempre più auspicabile che si addivenga ad una intesa con gli organi regionali affinché siano stabiliti la composizione, il numero, le categorie del personale di questo Ufficio in relazione soprattutto alle già evidenziate crescenti esigenze dell'Istituto, sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica e dei cittadini.

Mi preme ancora evidenziare, in tema, l'opportunità che il personale, almeno quello in posizione più elevata, nell'ambito di una riconosciuta autonomia organizzativa, debba ottenere il gradimento del Difensore Civico, nel presupposto che le molteplici competenze attribuite e la sempre più rilevante attività svolta comportano un impegno notevole per la impostazione e per lo svolgimento dei procedimenti e per la soluzione delle complesse problematiche sottoposte.

Ripropongo poi l'esigenza di un adeguamento delle risorse assegnate anche di ordine finanziario diretto, per un migliore funzionamento della struttura, nonché

la risoluzione dell'annosa questione del preciso rispetto dell'art.8 della legge istitutiva concernente la posizione economica del titolare della funzione.

Su tutte le reali e concrete esigenze già prospettate e qui rinnovate mi pregio richiamare la cortese e benevola attenzione del Sig. Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza affinché possano essere avviate le soluzioni che saranno ritenute adeguate e confacenti per una migliore operatività.

Nel sottolineare in proposito che appare necessaria una maggiore attenzione e considerazione da parte degli organi istituzionali e burocratici regionali per questo Ufficio, è auspicabile che, a distanza di oltre 20 anni dalla legge istitutiva, si dia all'Istituzione una nuova disciplina che, già nella auspicata riforma statutaria, definisca meglio organizzazione e compiti della difesa civica, recependo anche tutte quelle innovazioni introdotte dalla normativa nazionale.

Ritengo infine necessario segnalare l'esigenza di avere a disposizione più locali per l'Ufficio dal momento che l'attuale sistemazione non si appalesa più confacente per il personale e le attività svolte; tenuto conto che anche il CO.RE.COM., che con due sole stanze condivide con questo Ufficio l'appartamento, si trova in seria difficoltà sarebbe opportuna una diversa soluzione logistica per questo ultimo organo, le cui due stanze lasciate libere, darebbero a tutti i servizi del Difensore Civico un'ottima e definitiva sistemazione.

PREROGATIVE DELLA DIFESA CIVICA NELLA REGIONE E ATTIVITA' SVOLTA

La crescita del Coordinamento su scala nazionale, l'avviata collaborazione con la conferenza dei Consigli Regionali ed il Congresso delle Regioni nonché lo sviluppo dei rapporti con le Amministrazioni e gli Uffici hanno potenziato e arricchito l'azione della difesa civica anche nella Regione Marche.

La quantità e la qualità delle problematiche che in vario modo investono le relazioni dei cittadini con le Amministrazioni Pubbliche hanno messo naturalmente alla prova l'apparato operativo chiamato a trattare e attivare procedimenti connessi a pratiche di particolare spessore che richiedono crescenti livelli di professionalità, informazione e ricerca.

L'analisi delle questioni trattate pone ancor più in evidenza come al Difensore Civico sia affidata una competenza materiale pressoché generale, sia pure con poteri e modalità diverse a seconda degli interlocutori istituzionali.

Infatti, tranne che in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza, l'Ufficio esplica la sua sfera di intervento in tutti i versanti della pubblica amministrazione presenti sul territorio regionale, essendo sempre più diffusa, anche qui, la convinzione che il Difensore Civico sia diventato per i cittadini un interlocutore privilegiato per chiedere notizie, porre questioni e per meglio districarsi nella complessità della normativa e nei meandri delle procedure e della burocrazia.

E' quindi di tutta evidenza che la competenza del Difensore Civico Regionale è assai dilatata, ma altresì diversa da quella dei Difensori Civici Comunali e Provinciali, i quali si occupano di questioni esclusivamente limitate all'ambito dell'Ente Locale.

Nel corso dell'anno 2002 le nuove richieste di intervento presentate a questo Ufficio sono state 199 mentre notevole è stato il lavoro per la trattazione di pratiche precedenti e non ancora definite; in taluni casi sono stati disposti interventi "ex officio" attraverso anche l'esame della rassegna stampa.

Il dato suddetto riflette esclusivamente le istanze formalizzate in fascicolo e non include le ulteriori istanze ritenute non ricevibili nonché le tante richieste che, in via informale, i cittadini hanno fatto pervenire per ottenere informazioni e consigli.

Va qui ricordato che pochissimi Comuni hanno provveduto ad istituire il Difensore Civico e tale situazione ha contribuito ad ulteriori e notevoli interventi dell'Ufficio presso le amministrazioni comunali e provinciali rispetto a quelli di sua specifica competenza.

La necessità di avvicinare maggiormente i cittadini all'Istituto è stata soddisfatta anche nell'anno 202 mediante la trasferta periodica dell'Ufficio nei capoluoghi di provincia e con informazione curata dalla stampa locale.

L'istituzione infine del sito internet, voluto dal Presidente del Consiglio, si è dimostrato utile strumento atto a facilitare il legame tra cittadini e Difensore Civico.

Diversi sono stati i contatti così avviati con internet, che si è dimostrato importante e utile collegamento, a testimonianza pure dei molteplici interessi di chi ha scelto di consultare il sito, come ha voluto precisare lo stesso Presidente del Consiglio Regionale.

Varia è la gamma delle situazioni per le quali è stato richiesto l'intervento dell'Ufficio che, per maggior frequenza, possono essere in sintesi così catalogate:

- settore socio – sanitario, con particolare riferimento alla tutela degli anziani e dei disabili e a problematiche complesse come quelle della responsabilità professionale;

- settore urbanistico e di tutela ambientale, nella difficile ricerca di una "compatibilità" tra lo sviluppo economico e il diritto alla salute talvolta a rischio sia nei centri urbani e nei poli industriali che nelle zone agricole, problemi aggravati dalle pluralità delle fonti normative anche di difficile interpretazione;
- settore residenziale pubblico dove ulteriormente si è accentuato il grado di contenziosità tra inquilini e Istituti Case Popolari;
- settore "post sisma" dove ancora vengono registrate richieste di interventi per la concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati;
- settore imposte e tributi vari per segnalare irrazionalità della pretesa fiscale, come I.C.I. e tasse automobilistiche, queste ultime per il possesso di autovetture di cui spesso si è spento il ricordo;
- assistenza a favore degli immigrati extracomunitari;
- problemi istituzionali, come quelli dei controlli sostitutivi e dell'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione;
- interventi nel vasto campo del welfare e dei servizi alle persone, anche in presenza di bisogni diffusi che troppo spesso non trovano risposte nei sistemi di protezione per la frammentarietà dei modi di erogazione, per la scarsità dei finanziamenti e per la rigidità delle regolamentazioni;
- crescente domanda di informazioni e di consulenza, sia da parte dei cittadini che delle Istituzioni e della rete di difesa civica locale.

Nelle pagine seguenti vengono evidenziati per sommi capi alcuni di tali settori catalogati, che hanno maggiormente impegnato l'attività e il personale dell'Ufficio.

AMBIENTE

Le questioni più salienti trattate hanno riguardato le cave, l'inquinamento acustico e quello atmosferico. Per quanto riguarda l'inquinamento elettro magnetico, punto di riferimento dei cittadini e controparte delle amministrazioni sono diventati i vari comitati operanti in diversi luoghi della Regione Marche che si rapportano direttamente con gli Enti Locali, così come segnalato già lo scorso anno nella precedente relazione.

Le problematiche relative all'attività estrattiva sono più che mai all'attenzione della Regione e dell'opinione pubblica.

Questa difesa civica è stata interessata per alcune questioni attinenti all'interpretazione ed alla esplicitazione delle norme di settore, in quanto molte complesse e nebulose, che sono state fornite agli interessati tramite i competenti Uffici regionali.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico si è provveduto ad attivare più volte l'ARPAM che ha risposto sempre prontamente e con interventi efficaci.

In merito, poi, è giunta a conclusione una situazione sollevata da un gruppo di cittadini del Comune di Monsampolo del Tronto in quanto i titolari di un kartodromo, nonostante i continui interessamenti del Difensore Civico, del Sindaco e dell'ARPAM, non si erano voluti attivare per attenuare i rumori che la struttura produceva. Il Sindaco, tramite questo Ufficio, è stato indotto ad emettere ordinanza per vietare ogni attività motoristica, ripresa poi a seguito della realizzazione di opere di adeguamento dell'impianto alla vigente normativa.

In relazione all'inquinamento atmosferico è giunta a conclusione una vicenda che ha interessato una Azienda di Tolentino che produceva emissioni inquinanti oltre i limiti di legge e che andavano aumentando di anno in anno a seguito di una sempre maggiore emissione di materiali inquinanti in atmosfera.

Attualmente l'Ufficio Ambiente del Comune, di concerto con i competenti Uffici dell'ARPAM e dell'ASL , interessati dal Difensore Civico, sta provvedendo a porre in atto quanto richiesto dal Presidente del comitato di quartiere "Foro Boario" che aveva sollevato e sollecitato continuamente la soluzione della questione.

L'azione mediatica dell'Ufficio è riuscita a far sì che, una controversia in merito ad un prelevamento di ghiaia, che si trascinava ormai da anni tra un Comune ed un Comitato di cittadini, si concludesse a beneficio della collettività. Infatti nella zona interessata, unendo gli interessi della Pubblica Amministrazione e dei cittadini stessi, è stato realizzato un campo da calcio.

L'interessamento congiunto di cittadini e associazioni ambientalistiche, supportato ancora dalla collaborazione dell'Ufficio, ha portato all'attenzione degli organi competenti alcuni territori in cui il dissesto, provocato da agenti atmosferici e non, avrebbe portato a negative conseguenze sia per l'ambiente che per la pubblica incolumità.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Numerosi sono stati i ricorsi presentati in materia di edilizia residenziale pubblica. In due casi gli interessati hanno chiesto l'intervento del Difensore Civico al fine di ottenere la rideterminazione del canone di locazione a seguito di variazione della situazione anagrafico/reddituale.

I reclami dei cittadini hanno riguardato , in particolare, l'interpretazione della normativa vigente (L. n° 560/1993 e L.R. n° 44/1997), nonché l'operato degli II.AA.CC.PP. che spesso si sono attenuti ad una interpretazione eccessivamente restrittiva della normativa in parola ricorrendo a motivazioni di ordine formale, che di fatto hanno penalizzato gli utenti precludendo loro la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui sostanzialmente potevano beneficiare.

Particolarmente significativo è il caso di chi si è visto applicare il canone di locazione a fascia massima, anziché il canone sociale, per un periodo di tempo limitato, in quanto la documentazione reddituale relativa al nucleo familiare, pur essendo stata consegnata a mano all'Istituto, in tempo utile, sembrava non essere mai pervenuta, a causa della mancanza di un'apposita organizzazione preposta alla ricezione degli atti e idonea al rilascio di apposita ricevuta. O, analogamente, quello di un cittadino che ha chiesto la revisione del canone di locazione a seguito della modifica del nucleo familiare, avendo perduto la qualità di "assegnatario", con conseguente assoggettamento del rapporto al canone ordinario, per aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito stabilito dalla legge per l'accesso E.R.P.

Di fronte alle questioni prospettate, l'intervento dell'Ufficio è consistito nell'invitare gli organi istituzionali degli II.AA.CC.PP. ad un benevolo riesame delle questioni in oggetto tenendo conto dell'effettiva posizione reddituale dei richiedenti.

Laddove, come nel secondo caso, le rigidità imposte dalla legge non hanno consentito di adottare una linea di intervento analoga, si è comunque richiamata l'attenzione degli organismi regionali competenti (Servizio Edilizia Residenziale Pubblica), al fine di auspicare una modifica di quelle disposizioni di legge, che di fatto limitano la funzione di carattere sociale che tale disciplina normativa è chiamata ad assolvere.

INTERVENTI SISMA

A seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e per effetto della legge n. 61/1998 avente ad oggetto "... ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", alcuni cittadini hanno sollecitato l'intervento del Difensore Civico chiedendo soprattutto chiarimenti sui motivi della loro esclusione dai contributi per la ricostruzione degli edifici danneggiati.

Nella maggioranza dei casi, i ricorrenti hanno prospettato dubbi su presunte irregolarità, inesattezze o ritardi nella gestione delle fasi di accertamento e controllo sull'entità del danno, circostanze che avrebbero pregiudicato l'ammissibilità delle istanze a finanziamento.

L'interessamento del Difensore Civico è pertanto consistito nel verificare il regolare svolgimento delle pratiche di contributo presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, prendendo contatti anche direttamente con i servizi regionali competenti quali l'Ufficio di coordinamento per gli interventi di ricostruzione post- terremoto ed il Centro operativo di Muccia e Fabriano al fine di accertare l'esattezza dell'iter procedurale seguito e soprattutto al fine di valutare la possibilità di riammissione a finanziamento.

Dagli esiti delle verifiche è risultato in due casi che gli interessati, anche in conseguenza di una poco diffusa informazione, in realtà non avevano presentato formale domanda di contributo ai sensi e nei termini della legge n. 61/98 e della delibera di Giunta Regionale n.2153/98 che dà attuazione alla predetta normativa; in un altro è risultata la non sussistenza dei requisiti sostanziali di finanziabilità degli edifici danneggiati.

Particolarmente significativo è l'esempio di un richiedente anziano non autosufficiente, il quale riteneva, in buona sostanza, di avere legittimazione al contributo in quanto la sua domanda originaria, anche se formulata come

semplice richiesta di sopralluogo e, sebbene tardiva rispetto al termine iniziale, doveva pur sempre considerarsi tempestiva rispetto al successivo termine di scadenza fissato.

Anche in questo caso l'intervento del Difensore Civico si è risolto in una richiesta di riesame dell'istanza nonché di disposizione di un sopralluogo sull'immobile danneggiato da parte del competente Centro operativo di Muccia, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti da un recente provvedimento di riapertura dei termini di cui alla legge n. 61/1998 (D.G.R. n. 1658 del 17.09.2002).

Dagli esiti delle predette verifiche è in effetti risultata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per la presentazione di una nuova domanda di contributo.

Di fatto, tale circostanza ha consentito di rimuovere quegli ostacoli che avevano motivato l'esclusione iniziale dell'istanza, con l'effetto di ottenere una positiva risoluzione della pratica.

INTERVENTI EX LEGGE 241 DEL 1990

Alcuni cittadini hanno presentato ricorso al difensore Civico segnalando ritardi o inerzie delle Amministrazioni statali operanti in ambito regionale, nell'assumere i provvedimenti di competenza oppure, in altri casi, per sollecitare la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa.

L'intervento del Difensore Civico è consistito nel richiamare gli uffici competenti all'osservanza delle norme di cui alla Legge 241/90, e, attraverso la richiesta di notizie, gli uffici interessati hanno provveduto a fornire ai ricorrenti le copie dei documenti richiesti con i conseguenti adempimenti. A titolo di esempio, si è rivolto al Difensore Civico un cittadino in servizio presso l'Amministrazione delle Dogane per lamentare la mancata risposta alle istanze da lui presentate volte ad ottenere il trasferimento presso una sede di lavoro più vicina alla propria residenza. In un altro caso il mancato rilascio di documenti da parte della medesima amministrazione, era giustificato dalla necessità di garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni richieste ai sensi della "legge sulla privacy", nonché dalla mancanza di motivazione della richiesta avanzata dal ricorrente.

Un caso particolarmente significativo è quello di un cittadino che si è visto revocare un contributo regionale già concesso, a causa del mancato rispetto dei termini per la presentazione dei documenti richiesti, dovuto a ritardi della Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie non si era provveduto ad inviare, al diretto interessato, la obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

Il Difensore Civico dopo aver rilevato l'irregolarità del suddetto provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 29/81, suggeriva agli uffici competenti il rimedio del riesame della pratica attraverso la riammissione nei termini.

Altro intervento con esito positivo è quello effettuato presso un Ordine Professionale che aveva bandito un concorso per la copertura di un posto da impiegata. Una concorrente aveva rilevato delle irregolarità sia nello svolgimento della prova pratica, che durante l'orale e, essendo risultata seconda aveva richiesto, in modo formale, di visionare tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale. A seguito di sollecito telefonico, poiché erano in scadenza i termini di presentazione del ricorso al TAR, l'interessata si era sentita opporre un netto rifiuto.

Pur non rientrando nelle specifiche competenze, effettuando una mediazione telefonica con il Presidente dell'ordine stesso il caso è stato risolto felicemente.

PERSONALE REGIONALE

In questo settore, l'intervento del Difensore Civico è stato richiesto, in alcuni casi, per la tutela dei ricorrenti di fronte a segnalate disparità di trattamento nelle loro posizioni giuridiche ed economiche, ovvero come semplice attività di mediazione diretta a conoscere i presupposti di regolarità nelle procedure di assunzione o di selezione presso le amministrazioni della Regione o dello Stato.
Fermo restando che il Difensore Civico non ritiene di avere un potere di intervento diretto per la tutela di situazioni soggettive collegate al rapporto di Pubblico Impiego, si è comunque adoperato, investendo delle varie questioni anche le organizzazioni sindacali competenti le quali, in occasione di alcune segnalazioni, hanno recepito i suggerimenti a livello di contrattazione decentrata integrativa.

ENTI LOCALI

Nel settore degli Enti Locali il Difensore Civico non ha una competenza diretta, sia per normativa regionale istitutiva del Difensore Civico, sia per le disposizioni costituzionali.

Peraltro, quando sono state sollevate problematiche riguardanti tali Amministrazioni, come già detto, non si è mancato di intervenire con apposite segnalazioni, soprattutto, in considerazione che la quasi totalità dei Comuni della Regione è sprovvista di Difesa Civica e quindi diversamente importanti questioni sarebbero state trascurate a detrimento degli interessi dei cittadini.

Va sottolineato, con soddisfazione, che nessun Comune si è rifiutato di dare una risposta o di interloquire con il Difensore Civico, dimostrando ampia disponibilità di collaborazione.

Sono state ipotizzate da parte di alcuni "Enti" anche proposte di convenzionamento con il Difensore Civico Regionale , che non ha mancato in proposito di assicurare la propria disponibilità.

Le materie trattate sono state le più varie: espropri, I.C.I., T.A.R.S.U., concessioni edilizie, strade e viabilità, accesso agli atti, ambiente.

Per qualche questione di particolare importanza si è andati anche oltre la semplice segnalazione.

La promulgazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 e la L.R.17/05/1999, n. 13, hanno delegato competenze amministrative ai Comuni e alle Province, comportando ovviamente minore spazio di intervento da parte del Difensore Civico Regionale.

SANITA'

La riuscita degli interventi in questo settore è stata possibile grazie alla piena disponibilità dei competenti Uffici Regionali e dei Direttori Generali prima e dei Commissari, poi, delle AA.SS.LL. e AA.OO. che hanno prontamente fornito delucidazioni, ove richieste, documentazione ed aiuto per risolvere positivamente i problemi prospettati.

Una giovane donna non riusciva a trovare una struttura idonea ove effettuare la fecondazione assistita: si era già rivolta ad alcuni centri privati, con notevoli spese, senza ottenere risultati e disperata si è presentata presso l'Ufficio chiedendo ausilio. Si è provveduto a metterla in contatto con la Clinica Ginecologica dell'Università degli Studi di Ancona. Dopo alcuni mesi si è avuta, e particolarmente gradita, la comunicazione della signora che, nel ringraziare, comunicava di aver finalmente esaudito in suo desiderio di diventare madre.

La grande pubblicità e la disperazione avevano portato una signora a seguire il protocollo terapeutico "Di Bella", abbandonando le cure previste dai protocolli oncologici, senza riuscire ad avere risultati soddisfacenti. La figlia, preoccupata per il continuo peggiorare della madre ha richiesto l'aiuto dell'Ufficio per convincerla a ritornare presso il day hospital dell'Azienda Ospedaliera Torrette in cura dall'oncologo che l'aveva sempre seguita. La mediazione non solo è riuscita ma si è continuato a supportarla anche nell'espletamento delle pratiche amministrative e sanitarie da effettuarsi per ottenere l'accompagno sulla pensione di invalidità, che già percepiva.

Anche quest'anno sono pervenute lamentele per disfunzioni sia nella prenotazione di esami di laboratorio che di visite specialistiche.

In modo particolare era stata lamentata la mancata comunicazione in forma tempestiva o della rottura dell'apparecchiatura diagnostica o dell'assenza del medico comportando disagio nell'utente che, in molti casi, si era ritrovato ad

effettuare una nuova prenotazione, con allungamento dei tempi di attesa, senza che a ciò si fosse provveduto d'ufficio. Con intervento presso il responsabile CUP anche questa problematica sembra essere stata risolta.

SEGRETARI COMUNALI

L'Ufficio è dovuto intervenire nel 2002, in più occasioni, a sollecitare, su richieste di nomina di Commissari ad Acta pervenute dall'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali, e convincere alcune Amministrazioni Comunali a dotarsi di un Segretario, così come previsto dall'art.15 del D.P.R. 465/97.

Le forti resistenze dei piccoli Comuni, dovute più che altro a questioni di carattere economico, sono state superate grazie ad una azione di mediazione e persuasione che ha portato ad accettare alcuni suggerimenti forniti.

Infatti alcuni Comuni hanno superato le difficoltà economiche convenzionandosi con Comuni limitrofi più grandi o di stessa dimensione che già avevano provveduto alla nomina di un Segretario Comunale.

Per alcuni di essi la situazione è da ritenersi transitoria in quanto hanno già emanato il Bando concorsuale per la copertura della sede vacante.

SOCIALE

La solitudine è la nemica degli anziani e lo diventa ancora di più quando ad essa si aggiunge la mancanza di autosufficienza. Mancanza di autosufficienza, non solo perché allettati e bisognosi di cure mediche, ma anche perché non più in grado di combattere ed affrontare da soli la "quotidiana burocrazia" per ottenere ciò che spetta di diritto.

Molti anziani si sono rivolti all'Ufficio, alcuni direttamente perché o soli o perché i propri familiari, troppo presi dal quotidiano, non avevano tempo a disposizione, altri attraverso i propri figli, per risolvere problemi legati in particolar modo con le pensioni.

La lettura incomprensibile del modulo inviato dall'INPS, la mancata liquidazione entro i tempi previsti di un assegno accessorio, il dover accedere presso strutture sanitarie o strutture socio–sanitarie residenziali e semiresidenziali hanno costituito l'oggetto di molti interventi per questa categoria di popolazione.

In alcuni casi l'intervento è stato effettuato sul Comune di residenza, per far sì che, attraverso i Servizi Sociali fossero erogate ore per assistenza domiciliare o fossero fornite, con costo a carico del Comune, specialità farmaceutiche non previste dal prontuario e a totale carico dell'assistito.

Anche nei confronti di extra comunitari, residenti nella nostra Regione, gli interventi sono stati molteplici sia per l'inserimento corretto nel mondo del lavoro, sia per l'accesso all'assistenza sanitaria, per la sistemazione in alloggi ERP, sia per l'inserimento scolastico.

Un caso si è risolto in modo particolarmente efficace. Una giovane ragazza madre di nazionalità russa, non riusciva a lavorare in quanto aveva nel proprio nucleo familiare la madre anziana bisognosa di cure e una bimba di 1 anno.

Nel giro di poco tempo si è riusciti a far sistemare la bimba presso l'asilo nido comunale, la madre ha ricevuto la dovuta assistenza domiciliare e sanitaria e la ragazza stessa è stata assunta da una cooperativa sociale.

Un altro caso è relativo ad una famiglia curda, mono reddito, composta oltre che dai genitori da sette figli a cui, a causa di una relazione effettuata dall'assistente sociale in modo non troppo professionale, erano state addebitate quote eccessive per rette scolastiche accessorie (mensa, pulmino ecc.).

Effettuando una mediazione con il Comune in questione, in particolare con l'ausilio del Segretario Comunale, il debito è stato annullato ed offerta alla famiglia anche un'equa sistemazione abitativa.

A causa di un errore di trasmissione, da parte di un Ente pensionistico, dell'elenco dei grandi invalidi ad alcuni di essi è stata sospesa l'erogazione dell'assegno "una tantum". L'invio di un tabulato aggiornato ha consentito l'erogazione corrente e la corresponsione degli arretrati.

Si è anche conclusa la vicenda di un portatore di handicap, che si vedeva negato il contributo per abbattimento di barriere architettoniche perché richiesto su abitazione in costruzione. Considerato che l'adeguamento avrebbe comportato un aumento di spesa all'interessato, è stata presentata tutta la documentazione al Comune interessato che, nel mese di marzo 2002, ha ricevuto le somme richieste dalla Regione. In Ufficio è pervenuta una lettera di ringraziamento da parte dell'interessato.

UFFICI PERIFERICI DELLO STATO

Nei confronti degli Uffici periferici dello Stato nel 2002 sono aumentate le richieste di intervento, pervenute perlopiù per ottenere l'accesso a documentazione amministrativa in possesso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.15 della legge 24 novembre 2000 n.340.

In un solo caso a fronte di una richiesta di accesso agli atti respinta da una pubblica amministrazione statale, e riconosciuta legittima dal Difensore Civico, l'ufficio competente ha ritenuto di ribadire, nei tempi previsti dalla legge, le proprie precedenti decisioni.

Non si è a conoscenza se l'interessato abbia fatto ricorso al TAR competente.

Diversa conclusione ha ottenuto l'intervento effettuato presso una Direzione Generale di Ministero.

Un ex dipendente, pur avendo avuto riconosciuto il diritto alla corresponsione di arretrati per riliquidazione di competenze ed accessori su stipendio, nonostante fossero ormai trascorsi più di quattro anni, non riusciva ad ottenerne la liquidazione e rischiava che gli stessi andassero in prescrizione con l'inizio del quinto anno.

L'interessamento dell'Ufficio ha fatto sì che, entro sei mesi dalla segnalazione del caso alla competente amministrazione, la persona interessata ricevesse tutti gli emolumenti spettanti.

LAVORI PUBBLICI

In relazione alla problematica dei lavori pubblici si ritiene opportuno citare due questioni entrambe andate a buon fine.

La prima riguarda due cittadini che non avevano mai ricevuto il pagamento di indennità di occupazione temporanea dei propri terreni, indennità dovuta dalla Regione Marche per lavori di sistemazione idraulica e consolidamento dei centri abitati del bacino del Fiume Misa.

Pur trattandosi di una questione che si trascinava da anni e quindi di difficile soluzione, il servizio regionale di competenza ha predisposto gli atti necessari per corrispondere quanto dovuto ai soggetti interessati.

La seconda vicenda riguarda il caso di un Consigliere comunale il quale si è rivolto all'Ufficio eccependo la illegittimità di lavori eseguiti dall'amministrazione comunale e ha chiesto, su tali questioni. l'intervento dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha riconosciuto la validità delle osservazioni fatte.

In conseguenza di ciò il dirigente del servizio regionale dei lavori pubblici ha interessato la procura della Corte dei Conti.

L'ufficio si è inoltre attivato con i Servizi Decentrati Opere Pubbliche affinché provvedessero alla ripulitura dei fossi e vallati nei Comuni che già ne avevano fatto richiesta.

TRIBUTI, DEMANIO E PATRIMONIO

I ricorrenti hanno per lo più chiesto l'intervento del Difensore Civico per segnalare la mancata corresponsione di rimborsi dovuti per erroneo pagamento di imposte e tributi statali e regionali, con particolare riferimento ai bolli auto.

In materia di tributi regionali, l'Ufficio ha svolto attività di mediazione con gli uffici regionali competenti, al fine di sollecitare la corresponsione dei rimborsi in parola, che sono stati poi liquidati agli interessati.

In materia tributaria statale, il Difensore Civico si è avvalso anche della collaborazione del Garante del Contribuente, costituito ai sensi dell'art.13 della Legge 27.07.2000 n.212, presso l'Agenzia delle Entrate, organo collegiale operante nell'ambito di ciascuna Regione, al quale la legge attribuisce funzioni di tutela dei cittadini nei loro rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, nel quadro dello "statuto dei diritti del contribuente".

PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI

Diverse sono state le richieste pervenute per ottenere la nomina di Commissari ad Acta negli Enti Locali in presenza di presunte violazioni di norme di legge.

In alcuni casi sono state avviate positivamente azioni di intervento diretto nei confronti di Enti per rimuovere situazioni di illegittimità o di irregolarità di azioni amministrative, mentre diverse sono state le richieste disattese per mancanza dei necessari presupposti di intervento.

Sono stati invece adottati provvedimenti sostitutivi in due soli casi: per la elezione di una commissione elettorale comunale e per l'approvazione del piano regolatore generale di un Comune nella Provincia di Pesaro e Urbino, i cui Enti stessi avevano fatto presente di non essere in grado collegialmente di provvedere a riguardo.

INTERVENTI STRAORDINARI

Molti cittadini si sono rivolti al Difensore Civico sottoponendo i casi più svariati, in parte a causa di una troppo sommaria informazione sulle competenze e sui poteri attribuitigli dalla normativa vigente.

Nei casi in cui le doglianze riguardavano l'operato delle Amministrazioni Provinciali o Comunali, il Difensore Civico pur avendo fin da subito evidenziato l'improponibilità delle questioni, ha provveduto ad indicare, ai diretti interessati, a chi e come rivolgersi (Difensori Civici Comunali e Provinciali), in altre fattispecie si è attivato per corrispondere alle diverse richieste, anche assumendo informazioni presso gli Uffici competenti e dandone notizia ai ricorrenti.

CONCLUSIONE

L'anno trascorso ha dunque registrato un consolidamento dell'istituto di Difesa Civica nelle Marche al quale i cittadini guardano con sempre maggior interesse;

appare certo che l'Ufficio abbia ormai acquisito una più diffusa visibilità, una maggiore fiducia del cittadino nei servizi che il Difensore Civico può offrire, come strumento agile ed efficace per regolare meglio i rapporti dell'utenza con le Pubbliche Amministrazioni.

Questo ripropone un necessario processo di adeguamento legislativo a livello nazionale, attraverso una normativa organica che ridefinisca l'ambito d'intervento ed i poteri del Difensore Civico regionale anche nei confronti delle strutture periferiche dello Stato, nonché a livello regionale per una rilettura aggiornata della normativa, dando in primis alla istituzione una rilevanza statutaria e ridefinendone nel contempo la sfera d'azione, le funzioni e la struttura organizzativa

Anche a tale proposito richiamo integralmente quanto ho avuto modo più dettagliatamente di evidenziare ed auspicare nello stesso capitolo delle "Conclusioni " nella precedente relazione.

E, nel sottolineare anche qui la cortese disponibilità offerta dagli Uffici regionali e dai relativi Dirigenti e Funzionari, che con professionalità e impegno sensibile e pronto non hanno mancato di dare al Difensore Civico l'apporto della migliore collaborazione, desidero esprimere a tutti i collaboratori dell'Ufficio un grande affettuoso apprezzamento e la più ampia e sentita gratitudine per aver assicurato, in ogni momento, un apporto attento alle tante richieste dei cittadini, nonché efficienza e prestigio alla Istituzione, pensata come funzione e servizio, e non come potere.

Gli stessi sentimenti esprimo al Dirigente del Servizio Co.re.co, Dott. Sandro Pesaresi, che con prontezza, professionalità e profondità di giudizio mi ha

fornito ottima collaborazione nei casi in cui ho ritenuto di richiedere la sua collaborazione (L.R. 15.10.2001 n. 20, art. 13).

Mi corre l'obbligo, pertanto, di sottolineare ancora come senza l'apporto, a volte ai limiti dell'abnegazione, di tutti questi collaboratori impegnati sempre in stretto collegamento con il Difensore Civico non sarebbe stato di certo possibile ottenere i risultati evidenziati e documentati.

Un fervido e grato pensiero rivolgo, a conclusione, al Sig. Presidente del Consiglio, ai componenti tutti dell'Ufficio di Presidenza, nonché ai Consiglieri regionali per l'attenzione che personalmente mi hanno dimostrato e che, sono certo, non mancheranno di dimostrarmi anche in prosieguo credendo nello strumento della Difesa Civica e così facilitando di molto il mio non facile impegno, contribuendo in definitiva a mantenere sempre aperto l'ascolto della Regione sulle istanze degli amministrati.

E termino auspicando ancora che questa relazione apporti pure un contributo di conoscenza volto a sensibilizzare gli Organi e gli Uffici regionali su un compito precipuo che svolge il Difensore Civico: "la tutela e la difesa dei diritti degli amministrati con particolare riguardo alle classi più deboli".

(Dr. Giuseppe Colli)

CATALOGAZIONE DI ARCHIVIO DEGLI ARGOMENTI

I	SANITA'
I bis	ASSISTENZA ANZIANI
II	SPORT CACCIA PESCA
III	PERSONALE REGIONALE
IV	PERSONALE ASL
IV	PERSONALE I.N.R.C.A.
V	AGRICOLTURA E FORESTE
VI	LAVORO INDUSTRIA ARTIGIANATO
VII	TURISMO E COMMERCIO
VIII	URBANISTICA
IX	EDILIZIA PUBBLICA
X	TRASPORTI
XI	ISTRUZIONE PROFESSIONALE
XII	ENTI LOCALI
XIII	BENEFICENZA E ASSISTENZA SOCIALE
XIV	LAVORI PUBBLICI
XV	CAVE TORBIERE TUTELA DELL'AMBIENTE
XVI	ATTIVITA' CULTURALI E INFORMAZIONE
XVII	TRIBUTI DEMANIO E PATRIMONIO
XVIII	PROBLEMI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI (REGIONE)
XIX	VARIE
XX	RAPPORTI CON LA C.E.E.
XXI	ENTI DIPENDENTI
XXII	UFFICI PERIFERICI DELLO STATO
XXIII	INTERVENTI SOSTITUTIVI RICHIESTI

APPENDICE E GRAFICI

CONGRESSO DELLE REGIONI

Seconda sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002

Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio

Risoluzione in materia di Difesa Civica

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica – ispirandosi ai principi ideali politici che hanno portato la Difesa Civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa ed amministrativa – hanno dato origine tra gli anni settanta ed ottanta alla Difesa Civica nell'ordinamento Istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della Difesa Civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione ed agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non

giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al Difensore Civico;

- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici .

Le Regioni e le Province Autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione" finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica ed adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo articolo 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro statuti ed a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete" improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti,

organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi a secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore Civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;
d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità

delle competenze del Difensore Civico Regionale anche nei riguardi dell'Amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirati a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sostanzialità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;

f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca ed impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa ed il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;

g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale ed a sostenere le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni ed ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome

Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della Difesa Civica regionale e locale

Firenze, 2 ottobre 2002

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno scorso dal Congresso delle Regioni per "una Difesa Civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini ", le Regioni, a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle recenti modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti mani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei Parlamenti regionali quali sede istituzionale di "garanzia" e di controllo e del processo di revisione Statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità Statutaria della difesa civica, al completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in materia, alla attivazione delle intese più opportune con le Autonomie locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del dibattito in corso.

Con questa Risoluzione la Difesa Civica regionale e locale divengono assai portanti di un "sistema" territoriale di tutela a scala nazionale, imperniato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'Amministrazione pubblica. Da qui il pieno riconoscimento del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore primario della Conferenza e del Congresso delle Regioni in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo ed internazionale.

Ciò premesso, a fronte, da un lato, delle vaste problematiche aperte e dei profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, dei processi di frammentazione e settorializzazione che rischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della Difesa Civica; dall'altro, dell'accelerazione impressa in questo campo dalla cittadinanza europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dai lavori in corso per la nuova Convenzione Europea e, in Italia, dagli stessi orientamenti per l'istituzione anche nel nostro Paese di un Difensore Civico nazionale,

La Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea
dei Consigli Regionali e delle Province Autonome

d'intesa
Con il Coordinamento nazionale
dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome

DECIDE

di dar vita a livello della 3a Commissione del Congresso delle Regioni al gruppo di lavoro tecnico-politico previsto dalla stessa Risoluzione e finalizzato:

- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole Regioni in materia di Difesa Civica regionale e locale, nonché sui processi di adeguamento ed aggiornamento in atto nelle diverse realtà;
- a contribuire ad una moderna ed attuale configurazione Statutaria della Difesa Civica regionale e locale, anche sulla scorta dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e per un "sistema" nazionale di tutela oltre che i documenti e risoluzioni adottate a livello europeo ed internazionale;
- a promuovere la individuazione di fondamentali principi e prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando proposte utili alla riforma della legislazione regionale ed alla diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei.

Il suddetto Gruppo tecnico-politico è composto:

- dal Presidente della 3a Commissione del Congresso delle Regioni con funzioni di Coordinatore;

- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- da 6 Difensori Civici designati dal Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e Province autonome;
- da un rappresentante rispettivamente designato a livello nazionale dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM.

Il gruppo di lavoro tecnico-politico, per il tramite della Conferenza, potrà instaurare rapporti di studio e di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE), al fine di favorire la convergenza ordinamentale con gli omologhi istituti di Difesa Civica degli Stati membri.

La Segreteria del Gruppo si avvarrà di personale facente capo agli Uffici regionali di Difesa Civica ed individuerà le risorse più adeguate per assicurare il funzionamento del Gruppo di lavoro.

Il presente atto è sottoposto alla ratifica del Congresso delle Regioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'articolo 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 12 settembre 2000;

VISTO il D.P.C.M. 4 luglio 2001, recante istituzione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al funzionamento del Difensore Civico nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo;

DECRETA

E' costituita una Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al funzionamento del Difensore Civico nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo.

La Commissione, che dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2002 è composta come segue:

Presidente - Cons. Salvatore SPRECOLA, Capo di Gabinetto;

Componenti: Cons. Paolo M. NAPOLITANO, Capo dell'Ufficio legislativo;

Dott. Tommaso MIELE, consigliere della Corte dei Conti;

Avv. Giuseppe FORTUNATO – Presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici italiani;

Dott.ssa Angela DE GIORGIO, funzionario dell'Ufficio di Gabinetto;

Dott.ssa Maria CICALA, funzionario dell'Ufficio legislativo;

Dott.ssa Alessandra DE SANCTIS, funzionario dell'Ufficio di Gabinetto, con funzioni di Segretario.

La partecipazione alla Commissione non da luogo alla liquidazione di compensi o indennità, fatti salvi i compensi per missioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 giugno 2002

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.
Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.
Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.
In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.
Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:
1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.
Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.
Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.
I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.
Invia anche relazioni:
a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;

b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142

Art. 8 – Difensore Civico

1. Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale.

LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali e per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'Associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata od un suo familiare.

MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 16

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. *(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).*

2. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

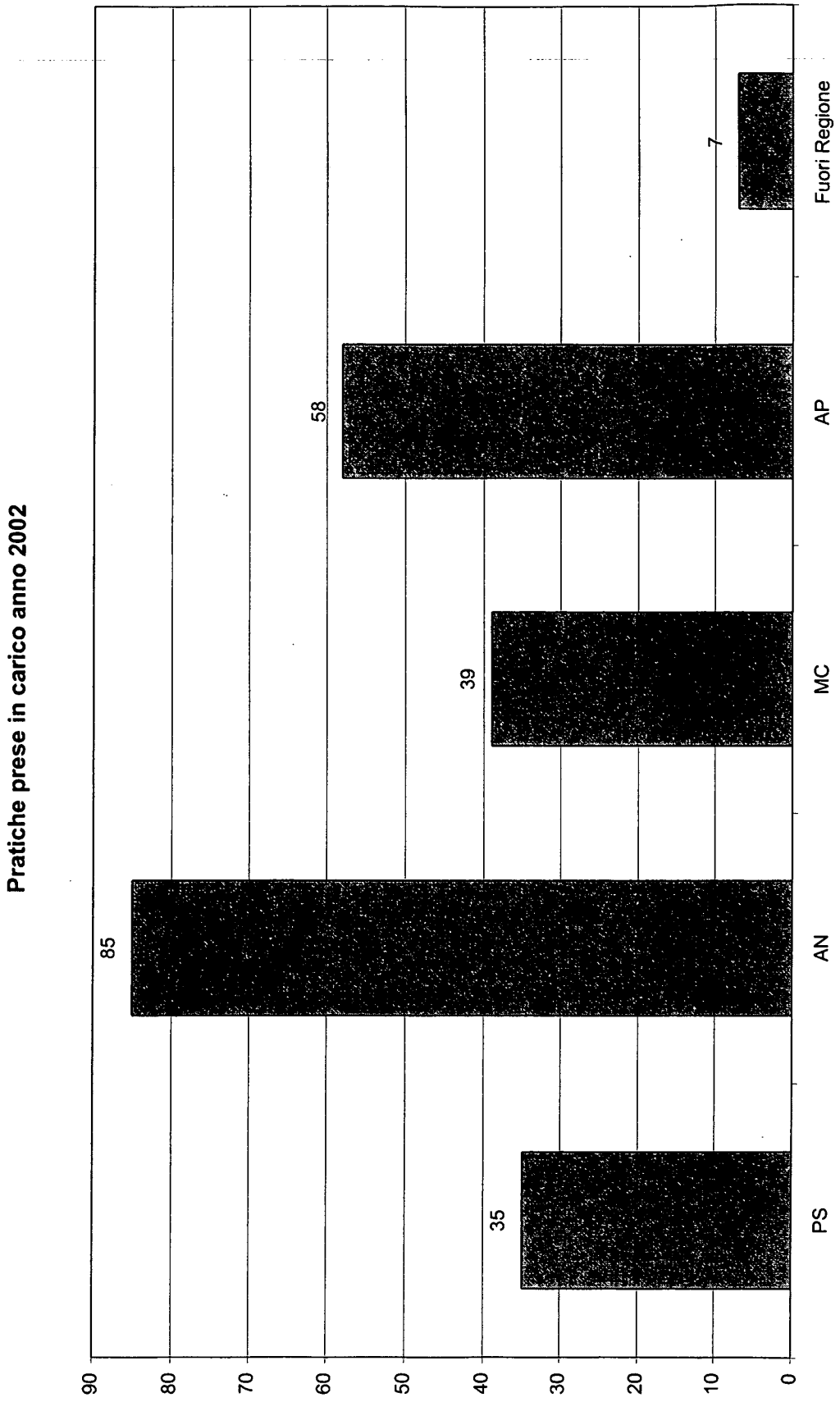
DISPOSIZIONE PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

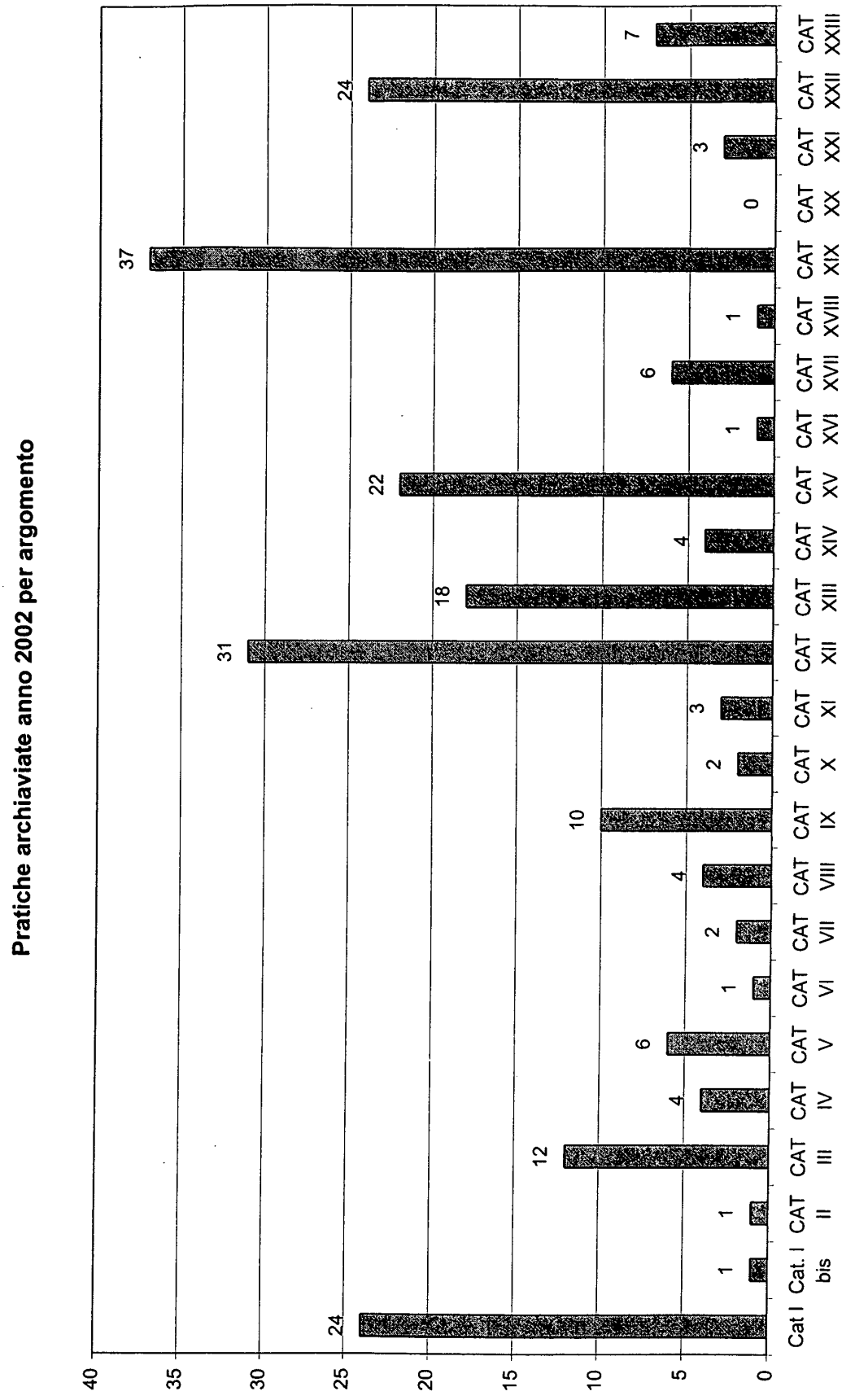
Legge 24 novembre 2000, n. 340

Art. 15

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico".


Pratiche prese in carico anno 2002
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
85
58
39
35
7
AN
AP
MC
PS
Fuori Regione


Pratiche archiaviate anno 2002 per argomento
40
35
30
25
20
15
10
5
0
24
1
1
12
4
6
1
2
4
10
2
3
31
18
4
22
1
6
1
37
0
3
24
7
Cat I
Cat. I bis
CAT II
CAT III
CAT IV
CAT V
CAT VI
CAT VII
CAT VIII
CAT IX
CAT X
CAT XI
CAT XII
CAT XIII
CAT XIV
CAT XV
CAT XVI
CAT XVII
CAT XVIII
CAT XIX
CAT XX
CAT XXI
CAT XXII
CAT XXIII